

**Avv. Cristina Latini**  
(Patrocinante in Cassazione)  
Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-  
cell. 347.6755017 fax 06.233207399  
mail: avv.cristinalatini@gmail.com  
pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

**ECC.MO**  
**CONSIGLIO DI STATO**  
**IN SEDUTA GIURISDIZIONALE**

§§

**APPELLO CAUTELARE**

**PER: Sara Albano (C.F. LBNSRA02M47H282O)** nata a Rieti il 7/08/2002 ed ivi residente in Via degli Olmi n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Latini, (C.F. LTNCST71L55H501G), iscritta all'Albo Speciale, giusta procura allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riccardo Di Veroli in Via di Villa Chigi n.41, Roma.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata [cristinalatini@ordineavvocatiroma.org](mailto:cristinalatini@ordineavvocatiroma.org) e il seguente numero di fax 06/233207399 presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

**-Appellante-**

**CONTRO**

- **Il Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma in Viale Trastevere n.76/a, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Modena in Via Largo del Pozzo n.71, con gli avvocati Lorenzo Canullo e Paola Pecorari ([legale@unimore.it](mailto:legale@unimore.it); [lorenzo.canullo@ordineavvocatireggioemilia.it](mailto:lorenzo.canullo@ordineavvocatireggioemilia.it); [paola.pecorari@ordineavvmodena.it](mailto:paola.pecorari@ordineavvmodena.it));
- **Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – sede di Rieti**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Rieti in Via Angelo Maria Ricci n.35/A; **Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Piazzale Aldo Moro n.5; **Università degli Studi di Roma "La Sapienza" S. Andrea**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Via di Grottarossa n.1035; **Università degli Studi di Roma "La Sapienza", - Polo Pontino**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Via Corso della Repubblica n. 79; **Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Via Montpellier n.1; **Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Perugia presso il Piazzale Gambuli n.1; **Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Terni in Via Cesare Mazzieri n.3; **Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Firenze in Via Largo Brambilla n.3; **Università degli Studi dell'Aquila**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con

**Avv. Cristina Latini**  
(Patrocinante in Cassazione)  
Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-  
cell. 347.6755017 fax 06.233207399  
mail: avv.cristinalatini@gmail.com  
pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

sede ad Aquila presso il Piazzale Salvatore Tommasi n.1; **Università degli Studi di Bologna**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Bologna in Via Irnerio n.49; **Università degli Studi di Bologna – sede di Ravenna**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Ravenna in Via Alfredo Baccarini n.27; **Università degli Studi di Bologna – sede a Forlì**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Forlì in Via Giuseppe Massarenti n. 9; **Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Chieti in Via dei Vestini n.31; **Università degli Studi di Milano**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Milano in Via Festa del Perdono n. 7; **Università degli Studi di Milano “Bicocca”**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Milano in Via Cadore n.48; **Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Padova in Via Giustiniani n.2; **Università degli Studi di Padova- sede di Treviso**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Treviso in Via Riviera Santa Margherita n. 76; **Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Pavia in Via Ferrata n.5; **Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Torino in Via Corso Bramante n.88; **Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Verona in Via Ludovico Antonio Scuro n.10; **Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Ferrara in Via Savonarola n. 9; **Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Pisa in Via Roma n.55/Edificio 57; **Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Trento in Via S.Maria Maddalena n.1; **Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Genova presso il Viale Benedetto XV n.7; **Università degli Studi di Napoli “Federico II”**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Napoli in Via Sergio Pansini n.5; **Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli” – sede di Napoli**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Napoli in Via Santa Maria di Costantinopoli n. 104; **Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”- sede di Caserta**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Caserta in Via Maggiore Salvatore Arena; **Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Siena in Via Bianchi di Sotto n.55; **Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Brescia presso il Viale Europa n.11; **Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Parma in Via Gramsci n.14; **Università degli Studi del Piemonte Orientale**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede in Piemonte in Via del Duomo n.6; **Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Trieste in Via Strada di Fiume n.447; **Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Udine in Via delle Scienze n.206; **Università degli Studi Politecnica Delle Marche**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede da Ancona in Via Tronto n.10/A; **Università degli Studi dell’Insubria**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Varese in Via Guicciardini n.9; **Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Bari in Via Policlinico Piazza Umberto I n. 1; **Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Palermo in

**Avv. Cristina Latini**  
(Patrocinante in Cassazione)  
Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-  
cell. 347.6755017 fax 06.233207399  
mail: avv.cristinalatini@gmail.com  
pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

Via del Vespro n.131; **Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Foggia in Via Luigi Pinto 1; **Università degli Studi di Palermo – indirizzo tecnologico MEDIT-**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Palermo in Via Luigi Russo n.1; **Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Salerno in Via Salvatore Allende; **Università degli Studi di Salento**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Salento presso Piazza Tancredi n. 7, **Università degli Studi di Bari – sede di Taranto**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Taranto in Piazza Ebalia n.10; **Università degli Studi della Basilicata**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Basilicata in Via Nazario Sauro n.85; **Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Campobasso in Via F. de Sanctis; **Università degli Studi della Calabria – tecnologia digitali**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Calabria in Via Pietro Bucci; **Università degli Studi di Catanzaro**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Catanzaro presso Viale Europa; **Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Cagliari in Via Università n.40; **Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Messina in Via Consolare Valeria n. 125; **Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Catania in Via S. Sofia n.78; **Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Sassari presso il Viale Italia n.39; **tutte domiciliate per legge presso l'Avvocatura Generale dello stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;**

- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale, amministrativa e operativa in via Magnanelli n.6/3 - Cap 40033, Casalecchio di Reno (Bologna), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12, non costituito in giudizio;

- **Resistenti**

#### E nei confronti di

- **Luca Buccarella**, residente a Roma Via Pellaro n.106, 00178 Roma (RM), non costituito in giudizio;
- **Irene Ginevra Patano**, residente a Milano in Piazza Emilia n.5 (cap.20129), non costituita in giudizio;
- **Asia Fuschini**, residente a Ortona (CH) in Contrada Postilli n.32 (cap.66026), non costituita in giudizio.

- **Controinteressati**

#### PER LA RIFORMA

**Dell'Ordinanza cautelare n.920/2022 emessa dal TAR del Lazio -Roma- (Sez. Terza) nel procedimento n.12682/2021, non notificata e pubblicata in data 14/02/2022, con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta nel ricorso per l'annullamento dei seguenti atti:**

**Avv. Cristina Latini**  
(Patrocinante in Cassazione)  
Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-  
cell. 347.6755017 fax 06.233207399  
mail: avv.cristinalatini@gmail.com  
pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

- per quanto di ragione, della **“graduatoria unica nazionale”** del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata in data **28/09/2021** sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it), laddove la ricorrente risulta collocata con il punteggio di 35.4 e, quindi, oltre l'ultimo posto utile all'ammissione al corso nonché ai successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale, previa declaratoria del diritto della stessa a iscriversi al suddetto corso (**doc.1**);
- per quanto di ragione, **dell'elenco pubblicato** - prima della graduatoria definitiva - **in data 17/09/2021** sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it), con il punteggio dei candidati (tramite il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova (**doc.2**);
- per quanto di ragione, della **schermata personale con l'esito della prova oltre alla relativa scheda di valutazione** pubblicata in data 24/09/2021 sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it) (**doc.3**);
- per quanto di ragione, del **decreto n.730** e dei relativi allegati, pubblicato in data **25/06/2021** da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022 (**doc.4**);
- per quanto di ragione, del **decreto n.740 del 25/06/2021 e del successivo decreto n.1071 dell'1/09/2021** (e dei relativi allegati), pubblicati da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca e aventi a oggetto la definizione dei posti disponibili provvisori e definitivi per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2021/2022 (**doc.5 e 6**);
- per quanto di ragione, del **Bando di concorso** dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di cui al Decreto Rettorale n.1770 **dell'1/07/2021** - con i relativi allegati -, con cui è stato disposto l'accesso programmato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Corsi di laurea A, B, C, D – Roma – Azienda Policlinico Umberto I) Classe LM-41; Medicina e chirurgia (Corso di laurea E – Polo Pontino) Classe LM-41; Medicina e chirurgia (Azienda Ospedaliera Sant'Andrea) Classe LM-41; Medicina e chirurgia High Technology (Azienda Policlinico Umberto I) Classe LM-41; Odontoiatria e protesi dentaria (Roma – Policlinico Umberto I) Classe LM-46 oltre a di tutti i provvedimenti in essi richiamati e le pregresse delibere non conosciute (**doc.7**);

**Avv. Cristina Latini**  
(Patrocinante in Cassazione)  
Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-  
cell. 347.6755017 fax 06.233207399  
mail: avv.cristinalatini@gmail.com  
pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

- per quanto di ragione, delle **deliberazioni** dagli estremi ignoti di cui all'art.3 L.n.264/1999, adottata dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022;
- per quanto di ragione, **dell'accordo assunto** in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 4/08/2021 (repertorio atti 148/CSR), in merito alla determinazione del fabbisogno "per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni" (**doc.8**);
- per quanto di ragione, del **Decreto Ministeriale n.289 del 25/03/2021** recante le "linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019 – 2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" laddove prevede che gli Atenei non possono erogare "oltre il 10 per cento di attività didattica a distanza" (**doc.9**);
- per quanto di ragione, della **prova di ammissione** consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3/09/2021, con particolare riferimento alle domande nn.2, 21, 23 e 56 (**doc.10**);
- per quanto di ragione, **dell'avviso** del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato in data 20/05/2021, avente a oggetto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a accesso programmato per l'a.a.2021/2022 (**doc.11**);
- per quanto di ragione, **degli atti** dagli estremi ignoti con cui è stata costituita la Commissione incaricata della predisposizione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'a.a.2021/2022;
- per quanto di ragione, **degli atti** dagli estremi ignoti con cui sono state definite le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico nonché quelli con cui sono state predisposte le prove e tutta la documentazione del concorso;
- per quanto di ragione, **dei verbali** dagli estremi ignoti della Commissione dell'Università presso la quale ha svolto la prova la ricorrente e di quelli di correzione degli elaborati redatti da CINECA;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, preparatori, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, relativamente alla menzionata procedura concorsuale, anche se ad oggi non conosciuti e comunque lesivi.

#### **PER L'ACCERTAMENTO**

Del diritto di parte ricorrente all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria.

§§

**PREMESSA**

1. Con ricorso tempestivamente notificato e iscritto a ruolo n.12682/2021 dinanzi al Tar del Lazio, la ricorrente ha impugnato, previa sospensiva dell'efficacia, l'**esito** (nonché gli atti prodromici e susseguenti e le relative graduatorie) della **prova unica selettiva** di medicina e Chirurgia/Odontoiatria per l'a.a.2021-2022, indetta con Bando disposto dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con Decreto Rettorale n.1170 dell'1/07/2021 e svolta dalla stessa presso la sede di Rieti.
2. Brevemente riassumendo, le ragioni del ricorso trovano il proprio presupposto su quanto segue:
  - Con il Decreto n.730 del 25/06/2021 il Ministero dell'Università e della Ricerca (**MUR**) ha definito le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia per l'a.a.2021/2022, prevedendo il superamento di un'unica e apposita prova d'esame a livello nazionale elaborata da una commissione di esperti con "comprovata competenza in materiale" (cfr. già doc.5).
  - Nel predetto decreto il MUR ha confermato le date per le prove (di cui al precedente avviso del 19/05/2021) e stabilito che la predetta prova di ammissione avrebbe avuto a oggetto la risoluzione di 60 quesiti in 100 minuti con 5 possibili opzioni di risposta, tra cui il candidato ne avrebbe dovuta individuare soltanto una, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale (12 quiz), ragionamento logico (10 quiz); biologia (18 quiz); chimica (12 quiz); fisica e matematica (8 quiz).
  - L'art.8 del predetto Decreto ha stabilito infine che risultano IDONEI e vengono inseriti in graduatoria i candidati che hanno ottenuto alla prova un punteggio minimo di 20 punti (attribuiti secondo i seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta corretta, -0,4 punti per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta omessa) mentre quelli non idonei "non sono inseriti in graduatoria".
  - Con il Decreto n.740 del 25/06/2021 il MUR ha poi precisato che i "posti provvisori" per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'a.a.2021/2022 sono "determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti fra le università secondo le tabelle allegate" e "non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto" (cfr. già doc.5).
  - Con accordo del 4/08/2021 (repertorio n.148/CSR), assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato determinato poi il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per

l'a.a.2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie (cfr. già doc.8).

- In caso di parità di punteggio l'art.8 c.9 del Bando stabilisce che “prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica. 6 l'a.a.2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie (cfr. già doc.9).
- In seguito, con il successivo decreto n.1071 dell'1/09/2021, il MUR ha determinato i posti definitivi disponibili a livello nazionale in ragione dell'offerta formativa deliberata dagli atenei e nei limiti del possesso dei requisiti previsti dal DM n.6/2019 (come modificato dal DM n.8/2021) nel numero di 14.332 unità (e i posti per i candidati dei Paesi non UE residente all'estero di 1.017 unità) da ripartire secondo le tabelle allegate (cfr. già doc.6).
- **Svolta la prova il 3/09/2021 per tutti i candidati a livello nazionale**, a seguito delle numerose segnalazioni, con nota del 10/09/2021 il **MUR HA ANNULLATO la domanda n.56 perché “nessuna delle risposte è la soluzione” e attribuito a tutti il punteggio di 1,5 indipendentemente dalla risposta nonché AGGIORNATO il modulo di questionario con le risposte esatte riconoscendo che “in tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) tranne per i quesiti n. 2, n. 21 e n. 23 per i quali la soluzione è la risposta contrassegnata da asterisco” (quindi la E per la domanda 2, la E per la domanda 21 e la D) (doc.13).**

\*\*\*\*\*

3. **Come anticipato, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per la PROVA UNICA SELETTIVA di medicina e Chirurgia / Odontoiatria per l'a.a.2021/2022 indetta con il richiamato Bando e ha svolto il TEST presso l'Università degli Studi La “Sapienza” di Roma e ha svolto il TEST** (come tutti gli altri candidati a livello nazionale il 3/09/2021) presso la sede di Rieti, intendendo iscriversi, quale sede prescelta, al corso della predetta facoltà; l'Università in questione ha adottato il relativo Bando con Decreto Rettorale n.1170 dell'1/07/2021 confermando data della prova al 3/09/2021 e i criteri di valutazione indicati dal Ministero.
4. **La questione posta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio sorge poiché la Candidata, ricordiamo una ragazza del 2002 e quindi di soli 19 anni al momento dello svolgimento della prova, ha ottenuto il punteggio complessivo di 35,40 che le ha permesso di collocarsi tra gli idonei all'ammissione (minimo 20 punti) ma purtroppo non le è stato sufficiente per rientrare nell'ultimo posto utile all'ammissione al corso**

(punteggio minimo iniziale di 36,9) e ciò neppure a seguito dei successivi “abbassamenti” di soglia dovuti agli scorrimenti di graduatoria pubblicati sul portale (36,4).UN

5. In particolare, la ricorrente ha riportato il **punteggio complessivo di 35,40** ripartito nei seguenti punteggi:
  - Totale ragionamento logico e cultura generale: 10,60;
  - Totale biologia: 16.00;
  - Totale chimica: 5.50;
  - Totale fisica e matematica: 3.30;
6. In particolare, per quanto interessa, in questa sede, la ricorrente ha **risposto** in modo sbagliato alle **domande n.2, 21 e 28** che, come in seguito si dirà, sono state formulate in modo errato da parte dell'Amministrazione, determinando così l'esclusione dai corsi di laurea per il mancato raggiungimento della soglia minima mentre le sarebbe stato sufficiente rispondere in modo corretto a una sola domanda in più per ottenere l'accesso (- 0,4 per ogni risposta errata e + 1,5 per ogni risposta corretta).
7. Come già anticipato, il Ministero ha confermato l'ERRORE DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA N.56 (la numero 57 per il Test del candidato), precisando che “*nessuna delle risposte è la soluzione*” e attribuendo, di conseguenza, il punteggio di 1,50 indipendentemente dall'aver o non avere fornito alcuna risposta, ma che **anche ulteriori quesiti sono risultati errati**, come chiarito dall'Associazione Logical Education nell'allegata relazione: precisamente si tratta dei quesiti 2, 21, 23 e 28.
8. Nei quesiti a risposta multipla, la Commissione deve assegnare domande che contemplino quesiti CHIARI E COMPLETI E IN CUI SOLO UNA RISPOSTA DEVE RITENERSI QUELLA CORRETTA. E' quindi innegabile che la presenza di domande errate ha influito sulla prova svolta dalla ricorrente a cui sarebbe stato sufficiente rispondere in modo corretto a una sola domanda in più per accedere ai corsi e sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva.
9. Sono stati quindi sollevati, con il giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio -Roma, più motivi di ricorso in cui si sono evidenziati vizi nello svolgimento della procedura selettiva: la somministrazione di 3 quesiti a risposta multipla palesemente ambigui, errati e mal posti che hanno tratto in errore la ricorrente a cui sarebbe stato sufficiente rispondere in modo corretto a una delle tre domande per essere ammessa ai corsi; l'inserimento di una domanda di chimica tra quelle di cultura generale e di 5 quesiti errati che hanno compromesso la regolarità della procedura in violazione delle norme e dei principi che informano lo svolgimento delle prove



selettive in questione; l'errata determinazione dei posti disponibili nelle sedi delle Facoltà e rispetto al fabbisogno professionale.

\*\*\*\*\*

10. Discussa la **Camera di Consiglio del 9/02/2022**, con l'appellata ordinanza resa lo stesso giorno, il Tar del Lazio -Roma- ha **respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente con le seguenti motivazioni:**

*Considerato, quanto alle censure focalizzate sulla presunta ambiguità di taluni quesiti somministrati e sulla asserita erroneità della risposta individuata come corretta, che non appare superata la c.d. "prova di resistenza" atteso che le doglianze sul punto articolate, anche ove risultassero fondate, determinerebbero comunque la riformulazione dell'intera graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti, con effetti dunque non limitati alla sola ricorrente ed esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione della ricorrente medesima, come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti resi anche in sede di merito su contestazioni di analogo tenore nell'ambito di controversie in tema di ammissione ai corsi di laurea in questione con riguardo ad annualità precedenti a quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, ord. 29 marzo 2021, n. 1965 e sent. 14 giugno 2021, n. 7091); Considerato, in ogni caso, che il sindacato giudiziale sulle valutazioni sottese all'elaborazione dei singoli quesiti somministrati incontra precisi limiti di ammissibilità, venendo in considerazione atti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica (cfr. ex multis, da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 4 novembre 2021, n. 11328); Considerato, quanto alle doglianze riguardanti la tipologia delle domande somministrate, che questa Sezione nell'affrontare censure di analogo tenore ha in molteplici occasioni evidenziato "... la sussistenza di ampi margini di discrezionalità dell'Amministrazione, che deve non attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di "cultura generale", che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute; ed in base a quanto prescritto a livello normativo primario, pertanto, appare razionale e coerente con le finalità perseguite l'inserimento di prove di ragionamento logico – realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere – nonché di quesiti inerenti alla matematica (connessa o meno a questioni di logica, ad essa affini), ovvero alla chimica e alla fisica, in proporzioni non rigidamente fissate dal legislatore ..." (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4080); Rilevato il fatto che relativamente all'annualità 2021/2022 si è registrato un sensibile incremento dei posti disponibili – rispettivamente, per medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria – rispetto alle*

**Avv. Cristina Latini**

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@gmail.com

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

*annualità precedenti; Considerato che il carattere prioritario e determinante del potenziale formativo è stato ribadito anche a livello comunitario (in tal senso cfr. anche CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l'adeguata formazione professionale; Considerato, inoltre, che lo stesso articolo 34 della Costituzione pone come tendenziale obiettivo il raggiungimento dei superiori gradi di istruzione per i capaci e meritevoli, ponendo sostanzialmente un vincolo per il rispetto delle graduatorie di merito, ove l'accesso a detti gradi superiori di studio sia frutto di prove selettive (con ulteriore ostacolo per misure cautelari che sconvolgano l'ordine di graduatoria in questione, sulla base di meri dati presuntivi); Ritenuto, altresì, che la reiterata segnalazione di una imminente, forte carenza di personale medico – oltre a proiettarsi prevalentemente sul personale specializzato, la cui formazione richiede adeguata erogazione di risorse finanziarie – non possa comunque consentire al giudice amministrativo di sostituirsi all'amministrazione, nell'individuare i limiti delle risorse assegnabili e la pianificazione dei modelli organizzativi più idonei ad assicurare il superamento delle criticità segnalate, senza sminuire il livello qualitativo del servizio sanitario nazionale; Considerato per quanto attiene la censurata istruttoria sulla programmazione dei posti, in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e di odontoiatri rispetto all'offerta potenziale del sistema universitario, che le decisioni volte a determinare il numero di posti, tenuto conto dell'offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della L. 264/1999, rientrano nella esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali; Considerato, inoltre, che le contestazioni formulate pretendono di fare derivare l'illegittimità dei provvedimenti adottati da contestazioni formulate mediante un mero richiamo alla previsione normativa (art. 3 della L. n. 264/1999), senza tener conto ad ogni modo dell'aumento del numero dei posti resi disponibili nella attuale tornata concorsuale; Considerato, in ogni caso, che la legge n. 264/1999 contempla una indefettibile correlazione tra l'entità del fabbisogno professionale e l'effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei, attesa la necessità di conformare l'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4078); Rilevato altresì, sotto il profilo del periculum, che sulla base della documentazione versata in atti (cfr., in particolare, allegato n. 4 della*

*documentazione depositata dall'Amministrazione resistente in data 4 febbraio 2022, recante la relazione illustrativa proveniente dall'Ateneo di Brescia), la ricorrente sembra aver conseguito l'ammissione ad una delle facoltà di interesse – medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria – presso una tra le sedi opzionate (secondo quanto riportato nel contenuto della suddetta relazione, contenente il riferimento all'intervenuta immatricolazione di parte ricorrente); Ritenuto, pertanto, che la misura propulsiva dell'ammissione con riserva alla facoltà di interesse presso la sede di prima scelta non possa essere concessa;*

11. La impugnata ordinanza cautelare è ingiusta e meritevole di riforma da parte di Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **I.- SUL FUMUS BONI IURIS**

**1.- ERRONEITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N.241/90; VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST. E DEI RELATIVI PRINCIPI DELLA "PAR CONDICIO" TRA CANDIDATI, DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE HA ASSEGNATO ALLA CANDIDATA TRE QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA PALESEMENTE AMBIGUI, INCERTI, ERRATI E MAL POSTI E DALLA STESSA SBAGLIATI (NN.2, 21 E 28). PROVA DI RESISTENZA.**

12. Sotto un primo profilo, con l'ordinanza n.920/2022 il TAR Lazio ha rigettato l'istanza cautelare sostenendo che *"Considerato, quanto alle censure focalizzate sulla presunta ambiguità di taluni quesiti somministrati e sulla asserita erroneità della risposta individuata come corretta, che non appare superata la c.d. "prova di resistenza" atteso che le doglianze sul punto articolate, anche ove risultassero fondate, determinerebbero comunque la riformulazione dell'intera graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti, con effetti dunque non limitati alla sola ricorrente ed esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione della ricorrente medesima, come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti resi anche in sede di merito su contestazioni di analogo tenore nell'ambito di controversie in tema di ammissione ai corsi di laurea in questione con riguardo ad annualità precedenti a quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, ord. 29 marzo 2021, n. 1965 e sent. 14 giugno 2021, n. 7091); Considerato, in ogni caso, che il sindacato giudiziale sulle valutazioni sottese all'elaborazione dei singoli quesiti somministrati incontra precisi limiti di ammissibilità, venendo in considerazione atti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica (cfr. ex multis, da*

*ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 4 novembre 2021, n. 11328); Considerato, quanto alle doglianze riguardanti la tipologia delle domande somministrate, che questa Sezione nell'affrontare censure di analogo tenore ha in molteplici occasioni evidenziato "... la sussistenza di ampi margini di discrezionalità dell'Amministrazione, che deve non attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di "cultura generale", che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute; ed in base a quanto prescritto a livello normativo primario, pertanto, appare razionale e coerente con le finalità perseguite l'inserimento di prove di ragionamento logico – realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere – nonché di quesiti inerenti alla matematica (connessa o meno a questioni di logica, ad essa affini), ovvero alla chimica e alla fisica, in proporzioni non rigidamente fissate dal legislatore ..." (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4080);*

13. Ebbene, quanto argomentato dal TAR Lazio non può condividersi.
14. Dalla lettura dell'Ordinanza impugnata il TAR Lazio sostiene che non sarebbe stata superata la "prova di resistenza" perché le censure articolate sulla formulazione dei tre quesiti contestati dalla ricorrente (2, 21 e 28) determinerebbero la riformulazione dell'intera graduatoria riguardando tutti i concorrenti *"con effetti imprevedibili anche rispetto alla posizione della ricorrente medesima"*. Inoltre, il Giudice di primo grado sostiene anche che il sindacato giudiziale sull'elaborazione dei quesiti *"incontra precisi limiti di ammissibilità, venendo in considerazione atti amministrativi di discrezionalità tecnica"* dell'Amministrazione.
15. In realtà, con specifico riferimento alla c.d. prova di resistenza, nel ricorso introduttivo la ricorrente ha contestato la formulazione dei quiz 2, 21 e 28 a cui la stessa ha fornito risposte errate, sostenendo altresì che, nell'eventuale ricalcolo del punteggio in caso di eliminazione della domanda, quest'ultima acquisirebbe un punteggio aggiuntivo di 1,9 per ogni quesito: infatti verrebbe meno la penalità di  $-0,4$  attribuita per la risposta errata, e le verrebbe attribuito  $+1,5$  per la risposta esatta. Si è sostenuto altresì che, ai fini della prova di resistenza, con l'eliminazione di uno solo dei quesiti contestati, la ricorrente avrebbe la possibilità di ottenere il punteggio di 37,3 e di superare la soglia minima prevista in graduatoria di 36,4, tenuto conto che la stessa ha conseguito il punteggio di 35,4 a cui si aggiungerebbe 1,9 per la domanda annullata ( $35,4 + 1,9 = 37,3$ ).
16. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, ai fini dell'integrazione della prova di resistenza, è principio condiviso in giurisprudenza che *"in presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono*

*prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso" (Cfr. Consiglio di Stato n.4963/11).*

17. Nella specie, si è visto che, senza specifica contestazione di parte resistente, l'appellante è in possesso di un punteggio prossimo al limite minimo necessario per l'immatricolazione a seguito dei diversi scorrimenti della graduatoria già avvenuti e che lo stesso, in caso di annullamento di un solo quesito, potrebbe essere immatricolato. Né può condividersi l'assunto per il quale tutti coloro che precedono la candidata a causa dell'annullamento dei quesiti in questione precederebbero in ogni caso la ricorrente, poiché è supposizione non basata su elementi o indizi nemmeno forniti dalla P.A., stante che potrebbe anche darsi il caso che i candidati che precedono la ricorrente hanno, per assurdo, barrato la casella giusta ottenendo un punteggio che non verrebbe in alcun modo a modificarsi e che quindi farebbe scorrere la Sig.ra Albano in posizione utile in graduatoria al fine di essere ammessa al corso di interesse.
18. L'appellante, quindi, ha la reale possibilità di entrare nella graduatoria utile e ciò è utile a dimostrare l'interesse al ricorso.
19. Quanto poi al profilo sulla discrezionalità dell'amministrazione sulla scelta dei quesiti e sul sindacato giudiziale sulle valutazioni sottese alla loro elaborazione, si precisa che per giurisprudenza costante di Codesto Collegio se è vero che nella procedura di un concorso pubblico la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove rappresenta espressione di potestà discrezionalità dell'amministrazione pubblica è pur vero che tale scelta è suscettibile di sindacato giurisdizionale nelle ipotesi in cui sia manifestamente illogica o irragionevole.
20. Nella specie, tuttavia, la ricorrente ha contestato più che la tipologia delle domande la loro errata formulazione rispetto a cui il Collegio non si è espresso né ha provveduto alla specifica richiesta istruttoria volta a disporre la verifica ai sensi dell'art.66 c.p.a. sulla correttezza dei quesiti.
21. Sul punto giova rimarcare invece che Codesto Ill.mo Collegio, in recenti pronunce relative a vicende analoghe relativi alle medesime domande contestate dalla ricorrente con il primo motivo di gravame (2, 21 e 28), ha ritenuto necessario ai fini della decisione sull'appello sull'ordinanza cautelare, accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente, disponendo di conseguenza, ai sensi dell'art.66 c.p.a., *“una verifica nominando a tal fine il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che, anche attraverso delega ad un esperto del medesimo Istituto, svolgerà l'incombente nel contraddittorio delle parti, depositando la propria relazione entro 30 giorni dalla nomina”* (Cfr. tra le tante: Consiglio di Stato ordinanza n.1581/2022; n.1575/2022; n.1578/2022).

**22. A tal fine si ripropongono di seguito le censure del primo motivo di ricorso relative all'errata formulazione dei quesiti 2, 21 e 28.**

**23.** Premesso che la ricorrente ha sbagliato i quesiti n.2 (la n.3 del Test della candidata) e n.21 (la n.18 nel Test della candidata), che le sono “costati” la sottrazione del punteggio di -0,4 e la conseguente mancata attribuzione dei punti previsti per la domanda corretta di 1,5 e che, oltre a queste domande errate, si aggiunge anche il quesito n.28 anch'esso sbagliato dalla ricorrente.

**24.** Premesso che, nel caso in cui l'Ill.mo Collegio dovesse rilevare l'erroneità di tutti i predetti quesiti, con il ricalcolo del punteggio relativo, la ricorrente otterrebbe quindi l'eliminazione del punteggio negativo di - 0,4 e l'attribuzione del punteggio per la risposta corretta di 1,5 punti per **un totale di 1,9 punti a quesito, che le consentirebbe di aggiungere 3,8 punti in più (2 quesiti errati) al punteggio complessivo.**

**25.** Premesso, pertanto, che nel ricorso si è contestata l'errata formulazione delle domande e delle diverse possibili soluzioni (come prospettato dallo stesso Ministero) delle domande n.2, 21 e 28 e la conseguente assegnazione del **punteggio complessivo di 5,7 in più alla ricorrente** (si è detto 1,9 punti in più a domanda tenuto conto della sottrazione del punteggio di -0,4 e della mancata attribuzione di 1,5).

**26.** Premesso inoltre che la rivalutazione del punteggio permetterebbe alla ricorrente di scalare la graduatoria e raggiungere la soglia minima prevista per l'accesso all'immatricolazione al corso di laurea in medicina indetto per l'AA 2021-2022 di **36,4**: infatti  $35,40 + 5,7$  punti (3 quesiti errati e sbagliati dalla ricorrente) = **41,1** (di gran lunga superiore rispetto alla soglia minima inizialmente prevista).

**27.** Rilevato altresì che il ricalcolo del punteggio permetterebbe alla Albano di ottenere l'ammissione ai corsi, considerato che alla stessa sarebbe sufficiente anche l'annullamento di una sola delle domande contestate per garantirsi l'ammissione: con 1,9 punti in più la stessa supererebbe infatti la soglia minima di 36,4 ( $35,40 + 1,9 = 37,3$ ).

**28.** Tenuto conto di ciò, è evidente l'interesse della ricorrente a contestare la formulazione delle predette domande perché ambigue, errate e/o comunque dubbie per i seguenti motivi.


**29. La Domanda n.2 di logica è formulata nel seguente modo:**

Tre insiemi A, B, C contengono ciascuno 4 elementi; se  $A \cap B \cap C$  contiene 1 elemento, 1 elemento appartiene solo a C e il numero di elementi che appartengono solo a A è 1 in più del numero di elementi che appartengono solo a B in quanti modi, mediante i diagrammi di Venn, si possono visualizzare i tre insiemi?

- A) 2  
B) 3  
C) 4  
D) 1  
\* E) 0




Nel quesito numero 2 del test di Medicina e Odontoiatria del 2021 veniva dunque chiesto ai candidati di individuare quanti diagrammi potessero rappresentare graficamente una combinazione di elementi inseriti all'interno di tre insiemi, A, B e C, che contengono ciascuno 4 elementi. Il quesito ci fornisce l'ulteriore indicazione che l'intersezione dei tre insiemi contiene solo 1 elemento e 1 elemento appartiene solo a C (quindi non appartiene all'intersezione di C con un altro insieme).

La situazione di partenza è espressa pertanto dalla seguente figura:



Dal momento che ogni insieme contiene 4 elementi, l'insieme C contiene 4 elementi.

Ci sono quindi 3 modi possibili in cui si possono disporre i 4 elementi di C, come mostrato nelle figure (1), (2) e (3).



**Avv. Cristina Latini**

*(Patrocinante in Cassazione)*

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399


mail: avv.cristinalatini@gmail.com

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

Dal testo dell'esercizio si capisce inoltre che il numero di elementi che appartengono solo ad A è 1 in più di quelli che appartengono solo a B. Tuttavia, in ciascuno dei 3 casi, questa condizione risulta inconsistente con il fatto che ciascun insieme abbia 4 elementi.

Per esempio, nel caso (1), devono essere disposti, sia in A che in B altri due elementi, ma non c'è modo di farlo, rispettando la condizione che il numero  $x$  di elementi che appartengono solo ad A sia 1 in più del numero  $y$  di elementi che appartengono solo a B. Infatti, se  $x = 2, y = 1$ , ma allora  $z = 1$  perché B ha 4 elementi.

Ne segue quindi che A ha 5 elementi. Se  $x = 1, y = 0$ , ma allora  $z = 2$  perché B ha 4 elementi e quindi A avrebbe ancora 5 elementi. Analoghi ragionamenti valgono per gli altri 2 casi.



L'unica risposta accettabile potrebbe quindi essere 0, dal momento che è impossibile rappresentare graficamente questa combinazione di elementi, ma la risposta inizialmente fornita dal MIUR è stata "2", rettificando in seguito la soluzione con "0" e quindi lasciando come valida la domanda e il relativo punteggio per tutti i candidati.

E' innegabile però che il predetto quesito è ambiguo e comunque riporta una soluzione errata indicando tra le risposte lo "0" laddove, in realtà, sarebbe invece corretto indicare **"nessuna o nessuno dei modi"**, come chiarito dall'Associazione Logical Education nell'allegata relazione (doc.15).

\*

**30. La domanda n.21 è formulata come segue:**

**Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e?**

- A1: l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi,
- A2: in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra  $10^{-31}$  e  $10^{-29}$ ,
- A3: ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici hanno in egual numero elettroni e neutroni

A) A1 e A2

B) A2 e A3



**C) tutte**

**D) A1 e A3**

**E) nessuna**

Si premette che la domanda 21 è stata **ERRONEAMENTE INSERITA** nella sezione di Cultura generale MA riguarda argomenti di Chimica e ciò rappresenta un ulteriore vizio del TEST, come si avrà cura di chiarire meglio di seguito nel successivo motivo di gravame.

In ogni caso, la domanda richiede di valutare la veridicità di tre affermazioni A1, A2, A3 in cui solo la prima relativa agli isotopi dell'idrogeno è vera, mentre le altre due sono certamente false.

In un primo momento il Ministero ha indicato esatta la risposta A (A1 e A2) poi, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute, ha **modificato** la risposta con la E (nessuna), considerato che l'enunciato A2 è falso, perché le masse atomiche degli elementi sono comprese tra ordini di grandezza di  $10^{-27}$  e  $10^{-25}$  kg., così come **A3**, in quanto tutti gli elementi presentano isotopi, ovvero atomi di uno stesso elemento che hanno uguale numero atomico (numero di protoni) ma diverso numero di massa (protoni + neutroni), differendo per il numero di neutroni contenuti nel nucleo.

Si aggiunge che la modifica della risposta con la lettera E (nessuna) per intendere che la risposta corretta sarebbe stata A1 (opzione che non è presente tra le 5 fornite, visto che l'idrogeno è l'unico elemento ai cui isotopi sono assegnati nomi diversi da quello dell'elemento - prozio, deuterio e trizio) non toglie che il quesito sia comunque ambiguo e mal posto (*cf. già doc.15*).

\*

**31. La domanda n.28 è formulata come segue:**

**Quale dei processi elencati non porta alla sintesi di ATP?**

**A) Ciclo di Calvin;**

**B) Fermentazione lattica del glucosio;**

**C) Ciclo di Krebs;**

**D) Glicolisi;**

**E) Catena di trasporto degli elettroni.**

La domanda è errata perché, tra i processi riportati, ve ne sono tre (3) che non coinvolgono direttamente la sintesi di ATP: se è vero che il ciclo Calvin (risposta indicata come corretta dal Ministero) consuma ATP, il quale viene prodotto nella precedente fase dipendente dalla luce della fotosintesi clorofilliana, è anche vero che la fermentazione

lattica non porta direttamente alla sintesi ATP ma serve solo per riossidare i coenzimi ridotti formati durante il processo di glicolisi, mentre la catena di trasporto degli elettroni è solo la fase ossidativa che precede la fosforilazione, cioè la vera e propria produzione di ATP.

\*\*\*\*\*

- 32. Si è sottolineato quindi in primo grado come la ricorrente sia stata ingiustamente e gravemente penalizzata dall'errata e ambigua formulazione dei predetti quesiti nonché dalle risposte fornite dall'Amministrazione.**
- 33.** Sotto un primo profilo, è principio consolidato in giurisprudenza che *"l'ambiguità e la contraddittorietà"* dei quesiti, sono in grado di influenzare buona parte della prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, potrebbero finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (*cf. tra le tante: T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; TAR Lazio, sezione III quater n. 10628/2019*).
- 34.** Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha confermato che le domande dei quiz a risposta multipla devono essere predisposti in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti, quindi devono essere **formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua**, in modo da consentire l'univocità della risposta. Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta (*Cfr. T.A.R. Roma n.7346/2021 e tra le tante: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n. 1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862*).
- 35.** Quanto alle **soluzioni prospettate**, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito invece l'ulteriore e consolidato principio secondo cui la formulazione di un quesito deve contemplare **la presenza di una risposta "oggettivamente" esatta** rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di quiz a risposta multipla che conduca a **una risposta univoca** ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (*Cfr. Consiglio di Stato n.5820/2020*).
- 36.** Se è vero che l'Amministrazione nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può infatti individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della

verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari, per conseguire un giudizio positivo da parte della Commissione esaminatrice, è altresì necessario che tali scelte siano sindacate dal Giudice Amministrativo quando affette da manifesta illogicità ed irragionevolezza o dall'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso. Né è configurabile, nel caso di specie, qualsivoglia discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla **deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile dall'art. 97 Cost.**

37. In sostanza, nei quesiti a risposta multipla, la Commissione deve assegnare domande che contemplino quesiti CHIARI E COMPLETI E IN CUI SOLA UNA RISPOSTA DEVE RITENERSI QUELLA CORRETTA.

**§§**

**2.- ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA IMPUGNATA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N.241/90; VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST.; VIOLAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” E DEI RELATIVI PRINCIPI DELLA “PAR CONDICIO” TRA CANDIDATI, DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE HA ASSEGNATO ALLA CANDIDATO 5 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA PALESEMENTE AMBIGUI, INCERTI, ERRATI E MAL POSTI, OLTRE AD AVER INSERITO UNA DOMANDA DI CHIMICA TRA QUELLE DI CULTURA GENERALE.**

38. Sul punto Collegio *primae curae* ha ritenuto di non dover esaminare le censure sollevate IN VIA GENERALE sulla erroneità dei quesiti con il secondo motivo di ricorso.
39. Giova sottolineare a tal riguardo che la predetta censura per segnalare l'illegittimità del Test nella parte in cui ha previsto gravi irregolarità nella predisposizione dei quesiti perché formulati in maniera confusa e complessa con risposte ambigue ed errate, causando per la ricorrente grosse difficoltà nell'affrontare la prova e nel rispondere alle domande.
40. Il presente motivo è quindi volto a rappresentare un profilo di illegittimità generale della prova e a dimostrare come la richiamata formulazione abbia ingenerato uno stato di tensione e ansia nella ricorrente, con notevole perdita di tempo e di perdita di fiducia nelle proprie capacità e nella propria preparazione e che, invero, se diversamente posta, sarebbe stata affrontata con serenità di giudizio e con l'apposizione della corretta risposta.

41. In merito al presente motivo di ricorso vale la pena ricordare che Questo stesso Collegio si è già espresso in merito all'ammissibilità di una censura volta a contestare l'irregolarità complessiva dei questionari somministrati durante una prova di concorso.
42. Con la recente sentenza n.1705/22 il Consiglio di Stato ha correttamente affermato infatti che è ammissibile una censura formulata al fine di ottenere *“rispetto ad ogni singola risposta ritenuta corretta, un punteggio diverso per ciascuno dei candidati o per gruppi omogenei di questi, in contrasto con altri candidati, ma per fare emergere complessivamente l'irregolarità dei questionari – formulati, a dire degli appellanti, con risposte ambigue ed incerte – ed era quindi stata proposta nell'interesse di tutti i ricorrenti, a prescindere dalla votazione ricevuta e, quindi, solo per rappresentare l'illegittimità della prova e la necessità della sua rinnovazione”*.
43. Chiarito questo aspetto, senza ripetersi nuovamente sul punto, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la verifica dei quesiti contestati come correttamente disposto dall'Ill.mo Collegio adito.
44. **Tanto premesso, merita qui richiamare l'intera censura.**
45. A tal riguardo si è sostenuto che, oltre ai citati quesiti **2, 21 e 28** di cui al I motivo di ricorso, il Ministero ha confermato l'ERRORE DI FORMULAZIONE DELLA **DOMANDA N.56** (la numero 57 per il Test della candidata), precisando che *“nessuna delle risposte è la soluzione”* e attribuendo, di conseguenza, il punteggio di 1,50 indipendentemente dall'aver o non avere fornito alcuna risposta.
46. A ciò si aggiunge l'errata formulazione del quesito n.23 di biologia a cui la ricorrente ha risposto comunque in modo corretto e che richiedeva al candidato di rispondere alla seguente domanda:
47. **In una molecola di DNA costituita da 6000 nucleotidi dei quali il 20% sono guanine quale sarà il numero di adenine?**
- A) 2400
- B) 1500
- C) 1200
- D) 1800
- E) 3600

Il quesito presupponeva di ricavare il numero di adenine (A) in una molecola di DNA conoscendo il numero di guanine (G) e il totale di nucleotidi presenti.

Anche la risposta inizialmente indicata dal Ministero nella lettera A è stata successivamente corretta con la risposta D (1800), perché applicando la prima delle regole di Chargaff sulla complementarità tra le basi azotate si può dimostrare che se

le G sono il 20% del totale allora anche le citosine sono il 20%, mentre le timine e le adenine saranno entrambe il 30% del totale e cioè 1800.

Tuttavia, ciò non toglie comunque l'errata formulazione della domanda perché la Commissione avrebbe dovuto specificare quantomeno che si trattava di un doppio filamento (*cfr. già doc.15*).

48. Risulta evidente quindi che, a prescindere dalle risposte fornite dalla candidata, il Test ha riportato **5 QUESITI ERRATI (nn.2, 21, 23, 28 e 56) o comunque formulati in modo ambiguo o dubbio inducendo in confusione la ricorrente** che, con soli 100 minuti a disposizione per rispondere, è stata sottoposta a una tensione emotiva tale da compromettere la riuscita complessiva del test e la valutazione serena delle successive domande.
49. Si tratta comunque di una ragazza giovane che ha dimostrato di essere una studentessa brillante e molto preparata avendo conseguito il diploma di maturità con il punteggio di 110 nonché partita da basi solide e da approfondimenti e studi consoni all'espletamento del test in medicina, tanto che, senza particolari difficoltà, la stessa ha superato anche i test di ammissione ad ingegneria aerospaziale.
50. E' quindi innegabile che la presenza di domande errate ha influito senza dubbio sulla prova svolta dalla ricorrente e, in generale, sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibilità di incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei candidati, che hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia.
51. Nessuna remora può allora permanere in merito al fatto che la selezione operata attraverso l'apposizione di tali quesiti - a fronte del numero dei posti disponibili - sia illegittima stante la palese erroneità e ambiguità della formulazione di domande e annesse risposte.
52. Come si è già visto se è vero che l'Amministrazione nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari, per conseguire un giudizio positivo da parte della Commissione esaminatrice, è altresì necessario che tali scelte siano sindacate dal Giudice Amministrativo quando affette da manifesta illogicità ed irragionevolezza o dall'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

53. Sul punto il Consiglio di Stato, ha riconosciuto che *"nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del "fumus boni iuris", le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa"*. (**Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, ordinanza cautelare n. 840**). Dello stesso avviso è il T.A.R. del Lazio secondo cui, *"vengono ad assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del "fumus boni iuris" le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell'oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato"* (**T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2011, ordinanza cautelare n.838**).
54. Si aggiunge inoltre che "l'ambiguità e la contraddittorietà" dei quesiti, sono in grado di influenzare buona parte della prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, potrebbero finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (*cf. tra le tante: T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; TAR Lazio, sezione III quater n. 10628/2019*).
55. Tanto è accaduto nel caso di specie dove si è riscontrata la presenza di 5 quesiti mal posti di cui uno (il numero 56) riconosciuto dallo stesso MUR che ha provveduto al suo annullamento per tutti i candidati, ne deriva quindi la palese illegittimità della prova.
56. Ed ancora, il TAR Lazio oltre ad aver erroneamente interpretato i motivi per cui si sono svolte censure circa l'errata formulazione/risposta dei quesiti menzionati, non ha tenuto neppure in considerazione le ulteriori censure svolte circa il quesito 21, che è stato inserito nella sezione di cultura generale mentre è chiaramente una domanda di chimica.
57. **Tale errore ha comportato la modifica del numero di domande previste dal Bando nei singoli argomenti** perché il Test avrebbe dovuto prevedere 12 domande di cultura generale e 12 domande di chimica mentre, a causa di tale errore, sono state previste 11 domande di cultura generale e 13 domande di chimica.
- Sotto quest'ultimo profilo, è ormai principio consolidato in giurisprudenza che il bando di concorso pubblico, in quanto "lex specialis", vincola non solo i candidati, ma la stessa P.A., alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue norme, le quali non possono essere modificate o integrate successivamente alla sua emissione, **a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di "par condicio" tra i candidati** (tra le tante: C.d.S. n.963/2017; Tar Napoli n.5322/2019).
58. Il Bando genera infatti nei confronti dei candidati un livello di "affidamento" circa il rispetto da parte della P.A. della "*lex specialis*" in esso contenuta non inferiore a quello generato dai predetti atti negoziali, con la conseguenza che un'eventuale modifica dello stesso non può essere presidiata da garanzie formali meno incisive di quelle previste nei rapporti tra privati

per atti negoziali rivolti al pubblico. **In considerazione di ciò, quanto accaduto comporta un chiaro vizio della procedura selettiva per arbitraria modifica dei criteri di selezione previsti sia dal Decreto Ministeriale n.730/2021 che dal Bando indetto dall'Università.**

59. Anche tale ultimo profilo di illegittimità non è stato tenuto in considerazione dal TAR Lazio che non si è pronunciato e che porta alla ovvia riproposizione in questa sede.

§§

**III.- ERRONEITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 264 DEL 2 AGOSTO 1999 (IN G.U. N. 183 DEL 6/8/99), VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ (TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DEI POSTI DISPONIBILI E ACCORDO FORMALE CONFERENZA PERMANENTE STATO – REGIONI – PROVINCE AUTONOME); ILLOGICITÀ MANIFESTA ED ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI: CON RIFERIMENTO AL NUMERO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER L'ANNO ACCADEMICO DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO CHIUSO PER L'ACCESSO AI CORSI.**

60. L'Ordinanza qui gravata sul III motivo di ricorso ha rilevato: 1) che nell'annualità 2021/2022 si è registrato un sensibile incremento dei posti disponibili rispetto alle annualità precedenti; 2) che il potenziale formativo è stato ribadito a livello comunitario perché il diritto allo studio non è da considerare come diritto fondamentale della persona; 3) che la forte carenza di personale medico non può comunque consentire al giudice amministrativo di sostituirsi all'amministrazione nell'individuare i limiti delle risorse assegnabili e la pianificazione dei modelli organizzativi più idonei a superare tale criticità; 4) che per quanto attiene all'istruttoria sulla programmazione dei posti in relazione al fabbisogno formativo nazionale rientra nell'esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali; 5) che, in ogni caso, la L.n.264/99 contempla una indefettibile correlazione tra l'entità del fabbisogno professionale e l'effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei.

**61. Le argomentazioni esposte nell'ordinanza appellata non convincono.**

62. Si premette in primo luogo che la ricorrente ha interesse all'accoglimento del presente motivo di ricorso perché, nella graduatoria unica nazionale, la stessa ha ottenuto un punteggio prossimo alla soglia di accesso (35,4) e che, laddove fossero aumentati i posti disponibili con conseguente scorrimento della graduatoria, quest'ultima ne avrebbe otterrebbe il sicuro vantaggio di potersi iscrivere ai corsi.

63. Quanto al primo aspetto trattato dal TAR sull'asserito "*sensibile incremento dei posti disponibili rispetto alle annualità precedenti*", è opportuno dapprima ricordare le parole di Codesto Ill.mo Collegio espresse nell'ordinanza n.7441/2020 e in pieno periodo pandemico, secondo cui "*i numeri attuali dei medici in servizio e di quelli che stanno per entrarvi non è sufficiente a fronteggiare l'emergenza sanitaria, sia di quella in atto che di quella prevedibilmente futura*".
64. Ebbene, nonostante ciò e nonostante quanto affermato dal Giudice di primo grado sull'aumento dei posti, in realtà l'aumento che si è verificato è stato del tutto irrisorio o comunque al pari degli anni precedenti: si pensi infatti che, con i decreti n.740/21 e n.1071/21, il MUR ha determinato per l'a.a.2021/2022 un numero complessivo di 14.332 posti disponibili a livello nazionale mentre nel 2020 ha individuato 13.072 posti e nel 2019 11.568 posti.
65. L'asserito incremento dei posti non si riscontra nei dati forniti dal Ministero.
66. Sul diritto allo studio le conclusioni a cui perviene il Giudice di prime cure non convincono perché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, il diritto allo studio è strettamente connesso ai diritti fondamentali della persona di cui all'art.2 Costituzione e come tale deve essere aperto a tutti i cittadini (*Cfr. tra le tante: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 11/09/2018, n.9253*).
67. Quanto al sindacato del Giudice amministrativo sull'individuazione dei limiti delle risorse assegnabili e sulla pianificazione dei modelli organizzativi più idonei e sull'istruttoria rimessa all'esclusiva attribuzione ministeriale, non vi è dubbio alcuno sul fatto che la valutazione del fabbisogno di personale medico poggia innanzitutto su base normativa, perché l'art.6 ter del D.lgs.n.502/1992 (sul riordino della disciplina sanitaria) determina le esigenze del servizio sanitario nazionale da parte del Ministero della Sanità e tenuto conto della Conferenza permanente fra Stato, le Regioni e le Province autonome.
68. Su questo presupposto, il ricorso era dunque diretto a contestare il numero dei posti individuati dal Ministero sia perché l'Amministrazione non ha mai riferito sull'istruttoria disposta in merito alle modalità con cui sono state accertate le precise potenzialità delle sedi universitarie e soprattutto la possibilità di sfruttare la didattica a distanza.
69. In assenza di compiuta istruttoria sui posti e sulle risorse effettivamente disponibili si è contestata la scelta di riconoscere un numero di posti pressoché identico a quello degli scorsi anni e nonostante l'emergenza pandemica in atto.
70. A tal riguardo, l'intervento del Giudice Amministrativo è sempre possibile laddove si evidenzia che le scelte dell'Amministrazione siano frutto di un chiaro sviamento del potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
71. Quanto all'ultimo profilo relativo alla necessità di conformare l'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, merita



evidenziare che si tratta di un problema orma superato in quanto, come chiarito di recente dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sentenza n.3315/20 e TAR L'Aquila sentenza n.377/2021), è espressamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza a lezioni ed esercitazioni in modalità frontale e, anzi, le Università sono anche autorizzate a predisporre corsi ed esami online e ciò non solo per il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

**72. Tutto ciò considerato, si ripropongono di seguito le ragioni del III motivo di ricorso.**

- 73.** Con i Decreti n.740 del 25-06-2021 e n.1071 dell'1/09/2021 il MUR ha determinato il numero **complessivo** di **14.332 posti disponibili** a livello nazionale in ragione dell'offerta formativa deliberata dagli atenei e nei limiti del possesso dei requisiti previsti dal DM n.6/2019 (come modificato dal DM n.8/2021) per l'anno accademico 2021/2022.
- 74.** Con il presente motivo si contesta che il numero complessivo dei posti messi a concorso E' INFERIORE al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi.
- 75.** E' opportuno premettere che la previsione del c.d. "numero chiuso" per l'accesso alla facoltà di Medicina è contenuta nell'art.1 della L.n.264/99 (norme in materia di accessi ai corsi universitari) e che l'accesso alle Facoltà di Medicina si deve conformare alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo della didattica, della disponibilità dei laboratori, delle sufficienti esperienze cliniche, di accedere alle specializzazioni e di assicurare la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi da commisurare al fabbisogno nazionale considerata **anche** la libera circolazione di professionisti in ambito UE.
- 76.** La Corte di Giustizia ha riconosciuto agli Stati la facoltà di adottare le misure più opportune per garantire elevati livelli di formazione al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica e, parimenti, la CEDU ha affermato la limitazione all'accesso agli studi universitari non è **incompatibile** con l'art.2 del Protocollo 1 tenendo presenti le risorse disponibili al fine di garantire alti livelli di professionalità.
- 77.** L'art.3 della L.n.264/99 ha affidato la determinazione dei posti disponibili "a livello nazionale" al MUR, chiamato anche a ripartire gli stessi tra i vari Atenei che, invece, valutano la propria offerta **potenziale**, tenendo conto: dei posti, delle aule, delle attrezzature, dei laboratori scientifici per la didattica, del personale docente, del personale tecnico, dei servizi di assistenza e tutorato, dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nelle aule attrezzate. Quindi, sulla base delle capacità dei singoli Atenei di garantire la formazione agli studenti, il MUR emana un apposito decreto annuale per l'accreditamento dei singoli corsi.
- 78.** La capacità formativa globale va poi coordinata con la valutazione del fabbisogno di personale medico disciplinata dall'art.6 ter del D.lgs.n.502/1992 (riordino della disciplina sanitaria) in

base a cui vengono determinate le esigenze del servizio sanitario nazionale da parte del Ministero della Sanità, tenuto conto dell'accordo della Conferenza permanente fra Stato, le Regioni e le Province autonome.

- 79.** Preso atto di ciò, nella specie **si contesta** la decisione del Ministero di determinare un numero **complessivo** di posti a livello nazionale IN MISURA INFERIORE RISPETTO AL FABBISOGNO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. Tenuto conto di tutto ciò, a sostegno dell'illegittimo sottodimensionamento dei posti, giova soffermarsi SIA SULL'ATTUALE SITUAZIONE DI EMERGENZA PANDEMICA CHE SUL PROBLEMA DELLA RICETTIVITÀ STRUTTURALE.
- 80.** E' agli occhi di tutti la grave situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che ha palesato **l'assoluta necessità di personale medico per fronteggiare l'aumento dei casi di ricovero e di terapia di pazienti contagiati dal virus.**
- 81.** **Questo** dato è incontrovertibile e, come ha ricordato il Consiglio di Stato nella ineccepibile ordinanza n.7441/2020, *"i numeri attuali dei medici in servizio e di quelli che stanno per entrarvi non è sufficiente a fronteggiare l'emergenza sanitaria, sia di quella in atto che di quella prevedibilmente futura"*.
- 82.** Si tratta di considerazioni espresse poco meno di un anno fa con riferimento all'iscrizione all'anno **successivo** al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020, 25 presso l'Università degli Studi di Roma – La Sapienza e che, come indicato dal Consiglio di Stato, sono tuttora valide (*"a fronteggiare l'emergenza sanitaria, sia di quella in atto che di quella prevedibilmente futura"*).
- 83.** Si deve tener conto infatti che, quest'anno, **il numero dei posti a disposizione rispetto al predetto anno è cresciuto solo di poche unità** (11.568 nel 2019, 13.072 nel 2020 e 14.332 nel 2021), ne deriva che "le parole" del Consiglio di Stato non sono state minimamente considerate da parte dell'Amministrazione.
- 84.** Sotto un altro profilo, è ormai evidente che non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, in quanto, come chiarito dal **Consiglio** di Stato nella recente ordinanza n.3315/2020 (e successive pronunce tra cui Sentenza n.377/2021 del TAR L'Aquila) è esplicitamente consentita una **più efficace ed economica didattica a distanza**, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza a lezioni ed esercitazioni in modalità frontale e, anzi, le Università sono anche autorizzate a predisporre corsi ed esami online, e non solo per il periodo dell'emergenza da Covid-19.
- 85.** Sotto **questo** profilo è privo di logica quanto stabilito dal DM n.289/2021 secondo per la suddetta facoltà non si potrebbe attuare *"oltre il 10 per cento di attività didattica a distanza"*,

posto che è davvero incomprensibile suddividere l'attività didattica in percentuali tanto più quando non è chiara la ragione di tale limitazione.

86. Va **aggiunto** inoltre che l'Amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli atenei senza indicare le modalità con cui sono state accertate le precise potenzialità delle sedi universitarie interessate, senza svolgere una analitica e particolareggiata attività istruttoria presso i singoli Atenei e senza verificare la possibilità dell'offerta formativa a distanza. Quindi in violazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 264 del 2 agosto 1999, l'offerta limitata dei posti da parte degli atenei, **non ha rispettato il reale e oggettivo maggiore fabbisogno produttivo nazionale** che, pertanto, è destinato a rimanere insoddisfatto, tenuto conto non solo delle fisiologiche percentuali di abbandono dei corsi accademici, ma anche del particolare momento storico di pandemia in cui l'aumento del numero dei sanitari appare di assoluta necessità e priorità. In tale quadro si contestano, pertanto, le determinazioni ministeriali e le deliberazioni degli organi accademici, di cui se ne richiede espressamente l'acquisizione, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

§§

## II.- SUL “*PERICULUM IN MORA*”.

87. Quanto al “*periculum in mora*”, occorre ribadire quanto rappresentato nel ricorso di primo grado.
88. Sul punto il TAR evidenzia altresì l'assenza di un pregiudizio perché “*la ricorrente sembra aver conseguito l'ammissione ad una delle facoltà di interesse – medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria – presso una delle sedi opzionate*”.
89. In realtà, al fine di non perdere l'anno accademico, la ricorrente ha trovato conveniente iscriversi a odontoiatria ma rimane suo preciso obiettivo entrare a medicina ed è su questo che si basa l'intero ricorso e deve essere valutato il “*periculum*”.
90. Sotto questo profilo, è indubbia la presenza di un danno grave e irreparabile tenuto conto che l'attesa della decisione di merito – a cui si giungerebbe solo tra qualche anno – precluderebbe al ricorrente la possibilità di accedere subito al corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia e, quindi, di non poter frequentare le lezioni e sostenere gli esami previsti dal corso, **con grave pregiudizio per il suo percorso di studi.**
91. Si ritiene sussistano i presupposti per l'adozione di una idonea misura cautelare volta a ottenere l'iscrizione con riserva al predetto corso, o comunque alla ripetizione dei test, o per l'adozione di altra misura ritenuta idonea da questo Ecc.mo Collegio, che non frustri le ragioni e le opportunità di studio, lavoro e vita della ricorrente

**Avv. Cristina Latini**  
(Patrocinante in Cassazione)  
Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-  
cell. 347.6755017 fax 06.233207399  
mail: avv.cristinalatini@gmail.com  
pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

**92.** A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l'ammissione con riserva ha lo scopo di impedire, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dall'appellante (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato n.3018/2015). Si ritiene vi siano infatti tutte le condizioni per concedere un'adeguata misura cautelare che consenta al ricorrente l'ammissione al concorso in oggetto.

§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA**

**PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede inoltre che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. sul sito istituzionale dell'Amministrazione per integrare il contraddittorio tenuto conto dell'elevato numero di controinteressati, dell'anonimato della graduatoria e delle difficoltà della loro individuazione.

Si precisa altresì che questa difesa ha inoltrato anche apposita istanza di accesso agli atti per conoscere gli indirizzi dei controinteressati a cui l'Amministrazione non ha mai dato riscontro (cfr. già doc.14).

§§

**ISTANZA ISTRUTTORIA**

Anche in tale sede, si chiede che l'Ill.mo Collegio adito, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di produrre tutta la documentazione inerente alla prova svolta il 3/09/2021, le determinazioni ministeriali e le deliberazioni degli organi accademici relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria per l'a.a.2021/2022, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti e, infine, disporre ex art.66 c.p.a. la verifica delle doglianze relative ai quesiti del concorso.

§§

Tanto premesso e considerato,

**P.Q.M.**

**Voglia l'Ill.mo Consiglio di Stato accogliere il presente atto di appello e riformare l'ordinanza cautelare n.920 pubblicata il 14/02/2022 dal TAR Lazio (Sez. Terza) e, per l'effetto, sospendere gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed ammettere in via**

**Avv. Cristina Latini**

*(Patrocinante in Cassazione)*

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@gmail.com

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

cautelare l'appellante al corso di laurea presso l'Ateneo indicato come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri atenei via via indicati, o comunque adottare in via cautelare le misure più idonee a tutelare il diritto e interesse della ricorrente.

**Con vittoria di spese, competenze ed onorari.**

AI FINI DELLA NORMATIVA SUL CONTRIBUTO UNIFICATO, SI DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO È ESENTE DAL RELATIVO VERSAMENTO TRATTANDOSI DI APPELLO CAUTELARE.

\*\*\*\*\*

Si allegano in copia:

- A) **Ordinanza cautelare n.920/2022;**
- 1. Graduatoria unica nazionale pubblicata il 28/09/2021;**
  - 2. Elenco pubblicato il 17/09/2021;**
  - 3. Schermata prova – TEST;**
  - 4. Decreto n.730/2021;**
  - 5. Decreto n.740/2021;**
  - 6. Decreto n.1071/2021;**
  - 7. Bando Università La Sapienza;**
  - 8. Accordo Conferenza permanente;**
  - 9. DM n.289/2021;**
  - 10. Questionario – TEST;**
  - 11. Avviso del 20/05/2021;**
  - 12. Attestato di partecipazione Albano;**
  - 13. Nota del 10/09/2021 – TEST Aggiornato;**
  - 14. Istanza di accesso del 25/10/2021;**
  - 15. Relazione;**
  - 16. Istanza di accesso.**

Con osservanza.

Roma, 15/04/2022

*Avv. Cristina Latini*